

Oggetto: Modificata la Direttiva europea in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (Direttiva 2013/37/UE che modifica la Direttiva 2003/98/CE) – prime valutazioni.

Si premette che l'art. 2 della nuova Direttiva pone agli Stati come termine temporale di adeguamento alle modifiche la data del **18 luglio 2015**.

Tra le motivazioni del nuovo intervento comunitario, indicate nei c.d. "considerando", significative le considerazioni svolte ai **punti 3 e 4** sui benefici sociali ed economici attesi da politiche pubbliche di apertura dei dati in particolare in termini di crescita economica, *"con vincoli minimi o in assenza di ogni vincolo di natura legale, tecnica o finanziaria"*. In evidenza anche la potenzialità del *"ritorno di informazione fornito dai riutilizzatori e dagli utenti finali che permette all'ente pubblico ...di migliorare la qualità dei dati che raccoglie"*.

Il che dovrebbe suggerire a tutti i paesi membri di adottare metodiche di governo del settore di confronto e di dialogo continuo con le imprese che operano nei mercati dei servizi c.d. a valore aggiunto alimentati dai dati pubblici.

Importante anche il **considerando n. 10** che suggerisce di far coincidere l'ambito di applicazione dei principi della direttiva con le informazioni la cui fornitura rientra nei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici, il che consente di risolvere ogni residuo dubbio sull'applicazione dei principi comunitari alle informazioni del settore immobiliare, che appunto sono raccolte e distribuite nell'ambito di attività di servizio pubblico.

Nel **considerando n. 22** si conferma che in materia di **tariffe**, il criterio base è quello di limitarle al recupero dei costi marginali, maggiorati eventualmente di un *"utile ragionevole sugli investimenti"*. Inoltre si richiede che sempre siano stabilite sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e verificabili. Questi indirizzi sono poi esplicitati nel **nuovo articolo 6** della Direttiva, che stabilisce la regola generale in base alla quale: *"qualora per il riutilizzo di documenti sia richiesto un corrispettivo in denaro, tale corrispettivo è limitato ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione"*. E' poi precisato che tale paragrafo non si applica *"a enti pubblici che devono generale utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico"*.

La tematica della tariffazione è poi completata dal nuovo **articolo 7**, in materia di **“trasparenza”**, in cui si fa carico agli enti che applicano tariffe per il rilascio di documenti destinati al riutilizzo di **rendere pubblica anche la “base di calcolo”**.

Come si ricorderà negli anni passati le aziende italiane del settore avevano fatto istanza di accesso all’Agenzia del territorio per richiedere di conoscere i criteri di determinazione delle tariffe delle informazioni ipo-catastali, ma l’Agenzia si era rifiutata di rispondere.

Non è quindi escluso che una nuova istanza in questa direzione possa trovare adesso accoglimento sulla base del nuovo indirizzo comunitario.

Di rilievo anche le modificazioni introdotte **all’art. 4, paragrafo 4**, che fa carico agli stati membri di attribuire ad un *“organo imparziale di revisione dotato di opportune competenze”*, da individuarsi nell’autorità nazionale garante della concorrenza o nell’autorità nazionale per l’accesso ai documenti o in un’autorità giudiziaria nazionale, la competenza a trattare ricorsi sulle decisioni relative al riutilizzo, nonché la nuova formulazione **dell’art. 5, sui “formati disponibili”**, che suggerisce di mettere a disposizione i dati in formati aperti ed insieme ai rispettivi **“metadati”**. Un riferimento ai **“metadati”** è contenuto anche nel nuovo **art. 9**, relativo alle **“modalità pratiche”**.

La tematica **dell’organo imparziale** di riferimento del settore appare di particolare importanza e delicatezza nel nostro paese, dove resta tutt’ora irrisolto il **nodo istituzionale** rappresentato dal ruolo e dai poteri della neo-istituita Agenzia per l’Italia Digitale e dei suoi rapporti con le singole amministrazioni, nella cui disponibilità sono le principali banche dati pubbliche di interesse per i riutilizzatori commerciali e prima fa tutte con l’Agenzia delle Entrate che ha assorbito le funzioni dell’Agenzia del Territorio.

Milano, 30 luglio 2013